



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 10.02.1998

COM(1998) 30 def.

98/0025 (CNS)

**Proposta di direttiva del Consiglio
relativa al trattamento fiscale delle autovetture
trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro
nell'ambito di un cambio di residenza
o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro
diverso da quello in cui sono immatricolate**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE:

1. La presente direttiva è destinata a sostituire la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto¹ e la direttiva 83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro², modificata dalla direttiva 89/604/CEE³. Essa si prefigge pertanto un duplice obiettivo: in primo luogo, consolidare e aggiornare le disposizioni delle due direttive alla luce della normativa fiscale del mercato interno e, in secondo luogo, estenderne il contenuto per risolvere una serie di problemi incontrati nella loro applicazione e adeguarle alle esigenze del mercato interno e alle aspettative in materia di libertà di circolazione.
2. La direttiva proposta non mira a modificare radicalmente i concetti ispiratori delle direttive che è destinata a sostituire; essa si presenta piuttosto come un tentativo di risolvere situazioni in cui le norme vigenti in materia fiscale previste da tali direttive sono considerate troppo limitate nel contesto del mercato unico, comportano un onere amministrativo eccessivamente gravoso per i singoli e sono state oggetto, in passato, di un'interpretazione troppo restrittiva da parte degli Stati membri. Va sottolineato che, a livello generale, l'imposizione degli autoveicoli non è stata e non è attualmente oggetto di norme destinate al ravvicinamento legislativo a livello comunitario e resta, in linea di massima, all'interno della sfera di competenza degli Stati membri. Le notevoli differenze esistenti nella pratica fra gli Stati membri emergono chiaramente dalla rassegna della normativa in materia di tassazione degli autoveicoli recentemente effettuata dalla Direzione generale Imposizione indiretta (DG XXI) della Commissione. È opportuno stabilire che, se con la presente proposta si fissano certe condizioni alle quali gli Stati membri non possono assoggettare gli autoveicoli ad imposizione fiscale, ciò non va interpretato nel senso che negli altri casi gli Stati membri siano tenuti ad introdurre o ad applicare imposte sugli autoveicoli.
3. Oltre alle considerazioni sopra ricordate, la direttiva proposta è destinata a ricalcare più fedelmente i regimi di imposizione degli autoveicoli applicati dagli Stati membri successivamente al 1° gennaio 1993. A partire da tale data la normativa del mercato interno vieta il ricorso a formalità alla frontiera per la riscossione delle imposte ed esclude l'applicazione agli autoveicoli delle aliquote IVA riservate ai beni di lusso. Di conseguenza gli Stati membri hanno in gran parte trasformato le accise sugli autoveicoli in tasse d'immatricolazione o, in alcuni casi, hanno istituito nuove imposte o modificato quelle esistenti per compensare le riduzioni delle aliquote IVA. La proposta mira a garantire che queste nuove imposte o tasse istituite il 1° gennaio 1993 o successivamente rientrino nel campo d'applicazione delle misure destinate ad evitare la doppia imposizione. Non sono più necessari i riferimenti all'esonero dall'IVA, poiché ai sensi della nuova normativa in

¹ GU n. L 105 del 23.04.83, p. 59.

² GU n. L 105 del 23.04.83, p. 64.

³ GU n. L 348 del 29.11.89, p. 28.

vigore dal 1° gennaio 1993 non è richiesto il pagamento dell'IVA nell'ambito di un cambio di residenza o dell'utilizzo temporaneo di autoveicoli in un altro Stato membro. L'applicazione delle direttive esistenti è già stata revocata, per quanto riguarda l'IVA, dall'articolo 2 della direttiva 91/680/CEE⁴. Inoltre il campo d'applicazione della direttiva proposta viene limitato alle autovetture, poiché si tratta in pratica dell'unico tipo di bene mobile ad essere soggetto ad imposizione fiscale nelle circostanze considerate e a richiedere l'introduzione di norme specifiche che vietino in certi casi tale imposizione. Si propone infine che non siano più considerate necessarie le norme speciali relative alla tassazione degli autoveicoli trasferiti tra Stati membri in concomitanza con eventi quali il matrimonio o l'eredità.

4. Le modifiche proposte tengono conto del fatto che gli ostacoli, fiscali o d'altro genere, alla libera circolazione delle autovetture da uno Stato membro all'altro costituiscono uno dei problemi più delicati per i cittadini comunitari e di fatto si configurano come ostacoli alla libera circolazione delle persone, dato il livello di utilizzazione delle autovetture in quanto mezzo privilegiato di trasporto. Detti ostacoli continuano ad esistere, spesso sotto forma di doppia imposizione, malgrado le aspettative create dall'avvento del mercato unico. La necessità di una proposta come la presente è confermata dal continuo aumento del numero di reclami presentati dai cittadini alla Commissione europea, dal corrispondente aumento del volume delle petizioni inoltrate al Parlamento europeo e, più recentemente, dalle dichiarazioni del gruppo ad alto livello sulla libera circolazione delle persone, presieduto dall'On.le Simone Veil, che sollecita soluzioni atte ad eliminare i casi di doppia imposizione degli autoveicoli.
5. In quanto al contenuto specifico delle modifiche proposte, gli obiettivi che esse perseguono sono, complessivamente, i seguenti: cercare di risolvere i casi che sono stati oggetto di ripetute denunce al Parlamento e alla Commissione, incorporare esplicitamente nella direttiva la giurisprudenza di varie recenti sentenze della Corte di giustizia e, in generale, allineare maggiormente con l'impostazione e i principi del mercato unico il trattamento fiscale delle autovetture che accompagnano i privati cittadini da uno Stato membro ad un altro.
6. Le misure proposte coprono essenzialmente due categorie. In primo luogo, nel caso del cambio di residenza, si propone che gli Stati membri non impongano tasse di immatricolazione o simili alle autovetture introdotte nel loro territorio da privati che vi trasferiscono il proprio luogo di residenza da un altro Stato membro. Nelle sue grandi linee e nel suo effetto questa disposizione corrisponde all'obiettivo perseguito dalla direttiva 83/183/CEE, per la parte relativa all'esenzione dalle imposte sull'importazione degli autoveicoli nell'ambito di un cambio di residenza, con la significativa differenza che tale direttiva non si applicava alle tasse di immatricolazione.
7. Per quanto riguarda gli spostamenti temporanei, le proposte sono orientate principalmente a garantire che il privato cittadino continui a beneficiare in maniera soddisfacente del diritto all'utilizzo temporaneo dell'autoveicolo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, come previsto dalla direttiva 83/182/CEE. L'elemento fondamentale in questo caso è rappresentato dal diritto di utilizzare l'autoveicolo per un periodo di durata fino a sei mesi su un qualunque periodo di dodici mesi. Vengono poi introdotti vari elementi

⁴ GU n. L 376 del 31.12.91, p. 1.

supplementari, come la maggiore libertà di utilizzare automobili a noleggio negli Stati membri diversi da quello di immatricolazione, il diritto dei membri della famiglia a servirsi dell'autoveicolo e una maggiore flessibilità per quanto riguarda i diritti delle persone che lavorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e gli autoveicoli messi a disposizione dal datore di lavoro.

8. La proposta fa inoltre gravare sulle autorità competenti degli Stati membri maggiori responsabilità in materia di comunicazione bilaterale in caso di controversia circa il presunto luogo di residenza del cittadino e sottolinea che, in caso di violazione della legge nazionale, le eventuali azioni o sanzioni devono essere commisurate alla gravità del fatto.
9. Sotto il profilo della sussidiarietà un'iniziativa a livello comunitario è necessaria per garantire che quando esistono negli Stati membri imposte connesse agli autoveicoli, si disponga di una serie di regole comuni che disciplinino la non applicazione delle imposte stesse in certi casi ben definiti. Un tale intervento è indispensabile per facilitare la circolazione delle persone all'interno della Comunità ed evitare la doppia imposizione. La proposta non si prefigge di armonizzare le imposte che gli Stati membri scelgono di applicare in relazione agli autoveicoli e non osta neppure al diritto degli Stati membri di introdurre o modificare tali imposte, né compromette le misure nazionali volte a garantire la riscossione soddisfacente delle stesse. Essa rappresenta quello che a giudizio della Commissione è il livello di regolamentazione minimo comunitario necessario per salvaguardare i principi del mercato unico. Gli Stati membri sono liberi di applicare norme più liberali qualora lo ritengano opportuno.

II. SPIEGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA:

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1.

1. L'articolo 1 enumera i casi in cui gli Stati membri non possono applicare imposte o tasse sugli autoveicoli.
 - 1.1. L'articolo 1, paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri non applicano imposte o tasse sulle autovetture successivamente al trasferimento di residenza. Questa disposizione riguarda tutte le imposte o tasse diverse dall'IVA e dalle tasse di circolazione periodiche.
 - 1.2. L'articolo 1, paragrafo 2 statuisce che i singoli Stati membri devono consentire l'uso sul loro territorio delle autovetture immatricolate in altri Stati membri senza richiedere il pagamento di imposte e tasse automobilistiche. Questa disposizione riguarda tutte le imposte e tasse diverse dall'IVA.
 - 1.3. L'articolo 1, paragrafo 3 estende le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 ai normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature.
 - 1.4. L'articolo 1, paragrafo 4 precisa che l'IVA non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 2.

2. L'articolo 2 definisce gli autoveicoli commerciali, le autovetture, l'uso professionale, l'uso privato, la residenza e la famiglia.

TITOLO II Norme generali per la determinazione della residenza normale

Articolo 3.

3. L'articolo 3 enuncia le norme generali per la determinazione della residenza normale, che sono in gran parte identiche a quelle contenute nelle direttive in via di abrogazione.
 - 3.1. L'articolo 3, paragrafo 1 stabilisce che la residenza normale è determinata sulla base del luogo in cui l'interessato dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali.
 - 3.2. L'articolo 3, paragrafo 2 stabilisce che, nei casi in cui i legami personali e professionali siano situati in due Stati membri diversi, il luogo di residenza sarà lo Stato membro in cui si situano i legami personali, a condizione che l'interessato vi ritorni regolarmente.

- 3.3. L'articolo 3, paragrafo 3 stabilisce che, nei casi in cui i legami personali e professionali si situano in due Stati membri diversi, ma in cui l'interessato vive in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo di residenza sarà quello dei legami personali, indipendentemente dal fatto che vi ritorni o meno regolarmente.
- 3.4. L'articolo 3, paragrafo 4 stabilisce che la frequenza di un'università o scuola in un altro Stato membro non implica cambio di residenza.
- 3.5. L'articolo 3, paragrafo 5 introduce una nuova disposizione nella quale si stabilisce che il cambiamento di stato civile non implica automaticamente cambio di residenza. Ad esempio, uno studente che si sposa nello Stato membro in cui effettua i propri studi non diventa automaticamente residente di tale Stato. Questa norma recepisce in sostanza il dettato della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea nella causa Profant⁵.
- 3.6. L'articolo 3, paragrafo 6 descrive alcuni mezzi idonei a provare la residenza normale.
- 3.3. L'articolo 3, paragrafo 7 dà facoltà agli Stati membri di sollecitare, in caso di dubbio, ulteriori informazioni presso l'interessato o presso le autorità competenti di altri Stati membri.

TITOLO III Cambio di residenza

Articolo 4.

4. L'articolo 4 fissa le condizioni relative agli autoveicoli sui quali non si applica l'imposta a seguito di un cambio di residenza.
- 4.1. L'articolo 4, paragrafo 1 stabilisce che l'autovettura deve essere stata acquisita alle condizioni fiscali generali e non deve beneficiare di alcun rimborso in conseguenza del trasferimento in un altro Stato membro. (Questi requisiti vengono considerati soddisfatti anche nel caso degli autoveicoli acquistati con privilegio diplomatico, o nel quadro di disposizioni speciali per le organizzazioni internazionali, le forze NATO, ecc.). L'autovettura deve essere stata utilizzata nei sei mesi precedenti il cambio di residenza e deve inoltre essere trasferita entro i dodici mesi ad esso successivi. Queste ultime due condizioni riproducono in gran parte quelle già contenute nella direttiva 83/183/CEE. Se esistesse un più accentuato grado di ravvicinamento dei regimi fiscali, tali disposizioni non sarebbero necessarie. Tuttavia, date le forti discrepanze attualmente riscontrabili, si ritiene che occorra mantenerle per impedire un'eccessiva erosione della base impositiva degli Stati membri con sistemi di elusione dell'imposta grazie ad acquisti "all'ultimo momento". È stata però soppressa la disposizione che vieta la cessione nei dodici mesi successivi al trasferimento, considerata troppo restrittiva nel quadro del mercato unico, tenendo conto del fatto che lo sgravio è ammesso solo nel quadro di un cambio di residenza realmente avvenuto.

⁵ Sentenza del 3.10.1985 (causa 249/84, Ministère public contro Profant, Racc. 1985, pag. 3237).

- 4.2. L'articolo 4, paragrafo 2 stabilisce che gli Stati membri possono portare da sei a dodici mesi il periodo di possesso precedente richiesto nel caso delle autovetture acquistate con privilegio diplomatico. Questa facoltà riproduce una disposizione contenuta nella direttiva 83/183/CEE.

TITOLO IV Utilizzo temporaneo di un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione

Articolo 5.

5. L'articolo 5 fissa le norme generali che disciplinano l'utilizzo temporaneo di autovetture in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, senza pagamento delle imposte nello Stato membro di utilizzo temporaneo.

- 5.1. L'articolo 5, paragrafo 1 stabilisce che non si applicano imposte nei casi in cui il periodo di utilizzo temporaneo non supera sei mesi sull'arco di un qualsiasi periodo di dodici mesi. Sono inoltre richieste le seguenti condizioni:

- (a) l'utilizzatore dell'autoveicolo deve avere la propria residenza normale in un altro Stato membro;
- (b) l'uso deve essere esclusivamente privato;
- (c) l'autoveicolo non deve essere né noleggiato né prestato ad un residente dello Stato membro in cui avviene l'utilizzo temporaneo.

Anche queste disposizioni riproducono in larga misura quelle precedenti, ad eccezione del fatto che è stato soppresso il divieto di cessione. La cessione sarebbe quindi permessa, ma in tal caso avrebbe ovviamente termine il periodo di utilizzo temporaneo e si applicherebbero allora le disposizioni relative alla tassazione finale.

- 5.2. L'articolo 5, paragrafo 2 porta da sei a nove mesi il periodo di utilizzo temporaneo nel caso delle persone i cui legami professionali sono situati in uno Stato membro diverso da quello di residenza normale. Questa disposizione è considerata necessaria per tenere conto della situazione di un numero crescente di persone che lavorano in uno Stato membro nei giorni feriali e ritornano nello Stato membro di residenza normale, in cui sono situati i loro legami personali, solamente durante il fine settimana e le vacanze. Nove mesi sono considerati sufficienti a rappresentare il periodo tipico che una persona può trascorrere ogni anno in un altro Stato membro per motivi professionali, una volta dedotte le vacanze, i fine settimana, ecc. È stato denunciato alla Commissione il fatto che certi Stati membri obbligano le persone che lavorano sul loro territorio a immatricolare la propria autovettura, e pagare le relative tasse, una volta superato il periodo standard di sei mesi.

Articolo 6.

6. L'articolo 6 individua vari casi specifici in cui, anche qualora non sussistano le condizioni generali fissate dall'articolo 5, lo Stato membro in cui avviene l'utilizzo temporaneo non può applicare l'imposizione fiscale.

- 6.1. L'articolo 6, lettera (a) consente di rinoleggiare ad un non residente, per un periodo massimo di due mesi, un'autovettura noleggiata che si trovi nello Stato membro in conseguenza dello scadere in tale Stato di un contratto di noleggio, ovvero di rinoleggiarla per altri trenta giorni se l'autovettura è destinata ad essere rimossa dallo Stato durante il periodo di noleggio. Esso consente inoltre il noleggio ad un residente ai fini della rimozione dell'autovettura entro quindici giorni. Si tratta di nuove disposizioni intese a superare i problemi pratici che possono verificarsi quando un contratto di noleggio viene a scadenza in uno Stato membro diverso da quello in cui ha avuto inizio, e che dovrebbero consentire una più efficiente gestione del parco autoveicoli delle società di autonoleggio. Il nuovo testo accoglie inoltre la disposizione contenuta nelle direttive succitate che consente ad un dipendente della società di autonoleggio di rimpatriare l'autovettura, anche nei casi in cui si tratti di un residente dello Stato membro in cui avviene l'utilizzo temporaneo.
- 6.2. L'articolo 6, lettera (b) permette l'utilizzo di un'autovettura noleggiata e immatricolata in un altro Stato membro, per un massimo di otto giorni.
- 6.3. L'articolo 6, lettera (c) consente ai familiari dell'utilizzatore di servirsi a loro volta dell'autovettura finché l'utilizzatore si trova nello Stato membro. Si tratta di una nuova disposizione destinata a rispecchiare la realtà delle situazioni che possono verificarsi in relazione all'utilizzo comune di un'autovettura nell'ambito di un nucleo familiare.
- 6.4. L'articolo 6, lettera (d) consente l'utilizzo da parte di qualsiasi conducente, a condizione che sia presente a bordo la persona che ha portato l'autovettura nello Stato membro. Anche in questo caso si è cercato di rispecchiare situazioni che possono spesso verificarsi, in cui la persona che ha portato l'autovettura nello Stato membro di utilizzo temporaneo potrebbe voler cedere di tanto in tanto ad altri la responsabilità della guida. Questa persona deve comunque trovarsi a bordo, a meno che il conducente non sia un membro della famiglia.
- 6.5. L'articolo 6, lettera (e) consente ad una persona di ritornare nello Stato membro di residenza normale con un'autovettura immatricolata in un altro Stato membro, nei casi in cui l'autoveicolo di sua proprietà si trovi immobilizzato in tale Stato. L'esenzione è limitata al periodo di riparazione dell'autoveicolo e comunque ad un periodo massimo di due mesi.
- 6.6. L'articolo 6, lettera (f) consente ad un dipendente di utilizzare nello Stato membro di residenza normale un'autovettura messa a sua disposizione dal datore di lavoro, situato in un altro Stato membro. Lo Stato membro in cui risiede il dipendente non può applicare alcuna imposizione fiscale e non sono previsti limiti di tempo. Questa disposizione è conseguenza logica della sentenza della Corte di Giustizia nel caso Ledoux⁶, in cui la Corte ha concluso che in tali circostanze, tenendo conto del principio di libera circolazione dei lavoratori, doveva applicarsi l'esenzione dall'IVA; nella causa in questione non erano specificamente menzionate le imposte diverse dall'IVA. Si propone inoltre di consentire l'utilizzo sia professionale che privato, nonché l'uso da parte dei membri della famiglia.

⁶ Sentenza del 6.7.1988 (causa 127/86, Ministère public contro Ledoux, Racc. 1988, pag. 3741).

6.7. L'articolo 6, lettera (g) permette l'utilizzo illimitato della propria autovettura nel caso delle persone che, per effettuare il tragitto di andata e ritorno fra la residenza e il luogo di lavoro, devono recarsi in un altro Stato membro. Questa disposizione esisteva già nella direttiva 83/182/CEE.

6.8. L'articolo 6, lettera (h) prevede che gli studenti possano usare, nello Stato membro in cui effettuano i loro studi, autovetture immatricolata nello Stato membro di residenza normale. Questa disposizione esisteva già nella direttiva 83/182/CEE.

Articolo 7.

7. L'articolo 7 disciplina l'utilizzo temporaneo delle autovetture a fini professionali.

7.1. L'articolo 7, paragrafo 1 enuncia le condizioni alle quali gli Stati membri non possono applicare imposte sulle autovetture utilizzate temporaneamente sul loro territorio a fini professionali. Si tratta delle condizioni seguenti: l'utente deve essere non residente; l'autovettura non deve essere utilizzata né per trasportare passeggeri a fini commerciali, né per trasportare merci; l'autovettura non deve essere noleggiata né prestata e deve essere stata immatricolata e soggetta a imposizione fiscale nello Stato membro di residenza dell'utente. La condizione relativa alla non residenza non si applica nel caso di un dipendente che usi un'autovettura messa a disposizione dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro. Come nel caso dell'articolo 5, viene soppresso l'attuale divieto di cessione.

7.2. L'articolo 7, paragrafo 2 precisa che questa disposizione non è soggetta ad alcun limite di tempo. Questa soluzione è da ritenersi adeguata al contesto del mercato interno e non si ritiene che possa compromettere in misura significativa gli introiti fiscali degli Stati membri. In precedenza il limite di tempo fissato era di sette mesi per certi utilizzatori e di sei per altri.

Articolo 8.

8. L'articolo 8 stabilisce che lo Stato membro di utilizzo temporaneo non impone il pagamento di imposte e tasse nei casi in cui, durante un periodo di utilizzo temporaneo legittimo, l'autovettura viene danneggiata e i costi della riparazione superano il valore dell'autovettura stessa. Si tratta di una disposizione logica, destinata a tenere conto dei problemi imprevedibili che possono verificarsi in conseguenza di incidenti, guasti, ecc.. L'autoveicolo dovrà essere destinato alla rottamazione. Quest'ultima disposizione è intesa ad impedire una successiva riutilizzazione.

Articolo 9

9. L'articolo 9 riguarda le autovetture destinate ad essere utilizzate da non residenti per periodi superiori a quelli fissati nella presente proposta.

- 9.1. L'articolo 9, paragrafo 1 fa obbligo agli Stati membri di immatricolare tali autovetture.
- 9.2. L'articolo 9, paragrafo 2 consente agli Stati membri che immatricolano tali autovetture di applicare a queste le imposte e tasse previste dalla sua normativa fiscale.
- 9.3. L'articolo 9, paragrafo 3 consente agli Stati membri di vietare ai propri residenti l'uso di tali autovetture sul loro territorio.

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 10.

10. L'articolo 10 riguarda le infrazioni e relative sanzioni.

- 10.1. L'articolo 10, paragrafo 1 stabilisce che un'autovettura che non soddisfa le condizioni fissate dalla presente direttiva non viene necessariamente considerata come trasferita in forma permanente sul territorio di uno Stato membro. Le infrazioni alle norme in materia di utilizzo temporaneo non dovranno automaticamente dar luogo all'esigibilità dell'imposta. La disposizione è intesa ad offrire all'interessato la scelta tra il pagamento dell'imposta o la rimozione dell'autoveicolo dallo Stato membro senza pagamento della stessa.
- 10.2. L'articolo 10, paragrafo 2 prevede che nell'applicare eventuali sanzioni si tenga presente se l'interessato abbia agito o no in buona fede e se vi sia stato o no intento doloso.
- 10.3. L'articolo 10, paragrafo 3 stabilisce che le sanzioni imposte non devono essere sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione. Questa disposizione tiene conto della giurisprudenza costante della Corte di giustizia⁷ secondo la quale, purché non eccessive, le misure adottate per impedire la frode fiscale sono compatibili con il principio della libera circolazione delle merci e delle persone.

Articolo 11.

11. L'articolo 11 stabilisce che, nei casi in cui un'autovettura usata sia introdotta in uno Stato membro in circostanze diverse da quelle previste dalla presente direttiva, e tale Stato membro impone una tassa di immatricolazione o simile, l'importo di quest'ultima non deve superare l'imposta residua contenuta nel valore di un'autovettura analoga sul mercato interno dello Stato membro in questione. Viene così semplicemente inserito nella direttiva un principio enunciato⁸ dalla Corte di giustizia e basato sulla corretta applicazione dell'articolo 95 del trattato. Potrebbe ad esempio darsi il caso che un residente di uno

⁷ Sentenza del 9.10.1980 (causa 823/79, Carciati, Racc. 1980, pag. 2773, punto 9)

Sentenza del 25.2.1988 (causa 299/86, Drexl, Racc. 1988, pag. 1213, punto 18)

Sentenza del 14.12.1995 (causa 387/90, Banchemo, Racc. 1995, pag. 4663, punto 58).

⁸ Sentenza dell'11.12.1990 (causa 47/88, Commissione contro Danimarca, Racc. 1990, pag. 4509)

Sentenza del 9.3.1995 (causa 345/93, Nuñez Tadeu, Racc. 1995, pag. 479).

Stato membro scelga di acquistare un'autovettura usata in un altro Stato membro o che una persona trasferisca la propria residenza senza soddisfare tutte le condizioni prescritte dalla presente direttiva.

Articolo 12

12. L'articolo 12 impone agli Stati membri l'obbligo di cooperare nei casi in cui insorgano difficoltà nell'applicazione della direttiva.
 - 12.1. L'articolo 12, paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri adottano di comune accordo le decisioni in materia.
 - 12.2. L'articolo 12, paragrafo 2 stabilisce che, qualora venga contestato il luogo dichiarato come residenza normale, le autorità competenti degli Stati membri in questione debbano consultarsi per risolvere il problema. In attesa dell'esito di tali consultazioni, inoltre, non sarà imposto il pagamento delle imposte nello Stato membro nel quale la persona asserisce di trasferire la propria residenza o di utilizzare temporaneamente un'autovettura immatricolata in un altro Stato membro. Questa disposizione è necessaria per alleviare l'onere della prova che grava sull'interessato ed evitargli di trovarsi esposto a difficoltà in conseguenza di una situazione che esula dal suo controllo.
 - 12.3. L'articolo 12, paragrafo 3 stabilisce che, in caso di mancato accordo, il problema viene rinviato alla Commissione, che adotta una decisione sul luogo di residenza da usare ai fini della tassazione dell'autoveicolo. Tale decisione sarà ovviamente impugnabile davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 13.

13. L'articolo 13 abroga le direttive 83/182/CEE e 83/183/CEE.

**Proposta di direttiva del Consiglio
relativa al trattamento fiscale delle autovetture
trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro
nell'ambito di un cambio di residenza
o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro
diverso da quello in cui sono immatricolate**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

[considerando #1]

considerando che nel mercato unico devono essere aboliti gli ostacoli di natura fiscale alla libera circolazione delle persone e dei loro effetti personali, comprese le autovetture;

[considerando #2]

considerando che attualmente il diritto comunitario impone restrizioni non necessarie, nel contesto dei principi del mercato unico, in materia di trattamento fiscale delle autovetture utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate;

[considerando #3]

considerando che, inoltre, il diritto comunitario che attualmente disciplina il trattamento fiscale delle autovetture appartenenti a persone che trasferiscono la propria residenza da uno Stato membro ad un altro può imporre a tali persone oneri amministrativi non indispensabili per provare la non esistenza del debito fiscale;

[considerando #4]

considerando che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto⁹, e della direttiva 83/183/CEE del Consiglio, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro¹⁰, non rispecchiano le esigenze attuali in materia di libera circolazione delle persone e delle merci;

[considerando #5]

considerando che in ogni caso le direttive 83/182/CEE e 83/183/CEE non corrispondono più in maniera adeguata alla situazione derivante dai regimi di imposizione fiscale degli autoveicoli applicati dagli Stati membri successivamente all'introduzione del mercato unico; che le relative disposizioni, per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA, sono già state revocate dall'articolo 2

⁹ GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 59.

¹⁰ GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 64.

della direttiva 91/680/CEE del Consiglio che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE¹¹; che in pratica i problemi relativi all'imposizione dei beni personali a seguito di un cambio di residenza si limitano al caso delle autovetture e non è pertanto più necessario stabilire norme relative ad altri beni; che non è più necessario prevedere esenzioni permanenti se non nel quadro di un cambio di residenza;

[considerando #6]

considerando che, tuttavia, vanno impediti gli abusi causati dall'esistenza di livelli diversi di tassazione degli autoveicoli tra gli Stati membri; che, pertanto, è ancora necessario prevedere certe restrizioni all'uso temporaneo da parte dei residenti di autovetture immatricolate in altri Stati membri;

[considerando #7]

considerando che, pertanto, occorre aggiornare le disposizioni delle direttive 83/182/CEE e 83/183/CEE, abrogando le direttive stesse e sostituendole con un'unica direttiva consolidata;

[considerando #8]

considerando che gli Stati membri non devono applicare imposte e tasse sulle autovetture importate sul loro territorio da persone che trasferiscono la propria residenza da altri Stati membri;

[considerando #9]

considerando che gli Stati membri non devono applicare imposte e tasse sulle autovetture immatricolate in altri Stati membri e utilizzate temporaneamente sul loro territorio, in certe situazioni ben definite;

[considerando #10]

considerando che ai fini della determinazione dell'applicabilità dell'imposta è necessario definire il luogo di residenza abituale dell'utente dell'autoveicolo;

[considerando #11]

considerando che nel caso del trasferimento di residenza non dovrebbe essere imposto il pagamento di imposte nel nuovo Stato membro, fatte salve certe condizioni e purché l'autoveicolo sia stato acquisito conformemente alla normativa fiscale del primo Stato membro;

[considerando #12]

considerando che è opportuno consentire l'utilizzo temporaneo in un altro Stato membro senza pagamento di imposte o tasse per un periodo di sei mesi sull'arco di un qualsiasi periodo di dodici mesi; che nel caso di una persona i cui legami professionali si situano in un altro Stato membro questo periodo deve essere portato a nove mesi;

[considerando #13]

considerando che nell'interesse del mercato interno è necessario introdurre un certo grado di flessibilità per quanto riguarda l'utilizzo degli autoveicoli a noleggio in Stati membri diversi da quello di immatricolazione, fatte salve certe condizioni; che, inoltre, è necessario prevedere esplicitamente l'uso di autoveicoli da parte di certe persone diverse dal proprietario e

¹¹ GU n. L 376, del 31.12.1991, pag. 1.

consentire in certi casi ad un residente di uno Stato membro l'utilizzo di un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro;

[considerando #14]

considerando che è necessario stabilire norme che disciplinino l'utilizzo temporaneo di un'autovettura in un altro Stato membro per scopi professionali;

[considerando #15]

considerando che un'autovettura irrimediabilmente danneggiata nel corso dell'utilizzo temporaneo in un altro Stato membro non dovrebbe essere soggetta per tale motivo ad imposizione fiscale;

[considerando #16]

considerando che le persone desiderose di utilizzare un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello del loro luogo di residenza dovrebbero avere il diritto di farla immatricolare in tale Stato membro; che in tali casi le imposte e tasse devono essere assolte nello Stato membro d'immatricolazione; che, inoltre, lo Stato membro di residenza del proprietario può proibire l'uso di tali autovetture sul suo territorio;

[considerando #17]

considerando che, in caso di infrazione, le eventuali sanzioni imposte dovranno essere commisurate alla gravità dell'illecito;

[considerando #18]

considerando che, nei casi in cui gli Stati membri hanno il diritto di imporre tasse di immatricolazione o simili sugli autoveicoli usati in provenienza da altri Stati membri, devono garantire che l'imposta applicata non superi l'importo residuo dell'imposta contenuta nel valore di autoveicoli analoghi sul mercato nazionale, conformemente all'articolo 95 del trattato;

[considerando #19]

considerando che, in caso di controversia, le autorità competenti degli Stati membri interessati devono consultarsi reciprocamente; che, inoltre, in tali casi non deve essere imposto il pagamento di imposte e tasse in attesa dell'esito di tali consultazioni; che, qualora le autorità competenti non pervengano ad un accordo, la decisione in materia spetta alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Divieto di imposizione fiscale in determinati casi

1. Gli Stati membri non applicano accise, tasse di immatricolazione e/o altre imposte di consumo, quali le imposte e tasse elencate nell'Allegato I ma ad esclusione delle tasse elencate nell'Allegato II, alle autovetture immatricolate in altri Stati membri e trasferite a titolo permanente sul loro territorio nel quadro di un cambiamento della residenza normale di un privato proveniente da un altro Stato membro, alle condizioni fissate dagli articoli seguenti.
2. Gli Stati membri non applicano accise, tasse di immatricolazione, altre imposte di consumo e/o tasse di circolazione, quali le tasse elencate negli Allegati I e II, sulle autovetture immatricolate in altri Stati membri e utilizzate temporaneamente sul loro territorio, alle condizioni fissate dagli articoli seguenti.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature dell'autovettura.
4. La presente direttiva non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

- (a) "autoveicoli commerciali", gli autoveicoli stradali che, per il tipo di costruzione e l'attrezzatura, sono atti e destinati al trasporto con o senza compenso:
 - di oltre nove persone, compreso il conducente,
 - di merci,nonché gli autoveicoli stradali per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto;
- (b) "autovetture", gli autoveicoli stradali, compreso l'eventuale rimorchio, diversi da quelli di cui alla lettera (a);
- (c) "uso professionale" di un autoveicolo, l'utilizzazione di tale mezzo di trasporto per l'esercizio diretto di un'attività retribuita o avente scopo di lucro;
- (d) "uso privato", ogni uso diverso dall'uso professionale;
- (e) "residenza", la residenza normale definita all'articolo 3;

- (f) "famiglia" o "familiari", il coniuge, gli ascendenti e discendenti diretti e quelli del coniuge.

TITOLO II

RESIDENZA NORMALE

Articolo 3

Norme generali per la determinazione della residenza normale

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per "residenza normale" il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente.
3. Nel caso di una persona che dimori in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, con la conseguenza che i suoi legami professionali si situano in un luogo diverso da quello dei legami personali, si considera luogo di residenza il luogo dei legami personali, indipendentemente dal fatto che l'interessato vi ritorni regolarmente.
4. La frequenza di un'università o di una scuola in un altro Stato membro non implica il trasferimento della residenza normale.
5. Il cambiamento dello stato civile di una persona non implica di per sé un trasferimento della residenza.
6. Gli interessati forniscono la prova del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi appropriati, come la carta d'identità o altro documento valido.
7. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, qualora le autorità competenti dello Stato membro di destinazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del presente articolo, o ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere elementi di informazione o prove supplementari alla persona che effettua la dichiarazione o alle autorità competenti dell'altro Stato membro interessato.

TITOLO III

CAMBIO DI RESIDENZA

Articolo 4

Condizioni per la non applicazione delle imposte a seguito del cambio di residenza

1. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 si applicano quando sussistono le seguenti condizioni:

(a) l'autovettura è stata acquisita alle condizioni fiscali generali in vigore nel mercato nazionale di uno degli Stati membri e non beneficia, in conseguenza del trasferimento in un altro Stato membro, di alcuna esenzione o rimborso delle imposte di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nello Stato membro da cui proviene.

Queste due condizioni si considerano soddisfatte se l'autovettura è munita di una targa d'immatricolazione di serie normale dello Stato membro di provenienza, ad esclusione di qualsiasi tipo di targa provvisoria.

Ai fini della presente direttiva rientrano nelle condizioni fiscali generali le disposizioni specifiche riguardanti le rappresentanze diplomatiche e consolari, le organizzazioni internazionali e i loro membri, le forze NATO o il personale civile che le accompagna;

(b) la persona che trasferisce la residenza ha utilizzato l'autoveicolo per un periodo di almeno sei mesi prima del cambio di residenza;

(c) l'autoveicolo è introdotto nello Stato membro in cui la persona trasferisce la sua residenza non più tardi di 12 mesi dopo tale trasferimento.

2. Nel caso delle autovetture acquisite nel quadro di disposizioni riguardanti le rappresentanze diplomatiche e consolari o simili, di cui al paragrafo 1, lettera (a), terzo comma, gli Stati membri possono portare a 12 mesi il periodo di cui al paragrafo 1, lettera (b).

TITOLO IV

UTILIZZO TEMPORANEO DI UN'AUTOVETTURA

Articolo 5

Condizioni generali per la non applicazione delle imposte in caso di utilizzo temporaneo di un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione

1. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 si applicano alle autovetture utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate per un periodo, continuo o meno, non superiore a sei mesi, sull'arco di un qualsiasi periodo di 12 mesi, a condizione che:

- (a) la persona che utilizza l'autovettura abbia la propria residenza normale in uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro di utilizzo temporaneo;
 - (b) l'autovettura sia utilizzata unicamente a fini privati;
 - (c) l'autovettura non sia né noleggiata nello Stato membro di utilizzo temporaneo, né prestata ad un residente di tale Stato, se non nei casi specificati all'articolo 6.
2. Il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 è portato a nove mesi nel caso delle persone i cui legami professionali non sono situati nello Stato membro di residenza normale e che utilizzano, nello Stato membro in cui si situano i loro legami professionali, un'autovettura immatricolata nello Stato membro di residenza normale.

Articolo 6

Casi specifici di uso privato in cui non è autorizzata la tassazione

Oltre ai casi contemplati all'articolo 5, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 si applicano ai casi seguenti:

- (a) un'autovettura appartenente ad un'impresa di autonoleggio che si trova nello Stato membro di utilizzo temporaneo in conseguenza dello scadere in tale Stato di un contratto di noleggio e che:
 - (aa) viene rinoleggiata ad una persona diversa da un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo, a condizione che il periodo di rinoleggio termini entro due mesi dalla data di scadenza del contratto originario in base al quale l'autovettura è stata restituita all'impresa di autonoleggio nello Stato membro in cui si trova, salvo il caso in cui l'autovettura sia rinoleggiata ad un non residente ai fini della sua rimozione dal territorio dello Stato entro trenta giorni dall'inizio del nuovo periodo di noleggio;
 - (bb) viene rinoleggiata ad un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo ai fini della sua rimozione dal territorio di tale Stato entro quindici giorni dall'inizio del nuovo periodo di noleggio, o
 - (cc) viene rimpatriata da un dipendente dell'impresa di autonoleggio nel paese in cui è stata originariamente noleggiata, anche se tale dipendente risiede nello Stato membro di utilizzo temporaneo;
- (b) un'autovettura immatricolata in un altro Stato membro e noleggiata presso un'impresa di autonoleggio, in base ad un contratto che ha avuto inizio in tale Stato membro, da un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo, con un limite di uso di otto giorni;
- (c) un'autovettura utilizzata da membri della famiglia della persona che ha portato l'autoveicolo nello Stato membro di utilizzo temporaneo, finché detta persona si trova in tale Stato membro, a prescindere dal fatto che tali familiari abbiano o no la propria normale residenza nello Stato membro di utilizzo temporaneo;

- (d) un'autovettura utilizzata da qualsiasi persona, a condizione che la persona che ha portato l'autovettura nello Stato membro di utilizzo temporaneo si trovi anch'essa a bordo;
- (e) un'autovettura immatricolata in un altro Stato membro e utilizzata da un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo a seguito dell'immobilizzo temporaneo del suo autoveicolo in conseguenza di un guasto o incidente nell'altro Stato membro, sempreché tale utilizzo sia limitato al periodo durante il quale viene riparato l'autoveicolo di proprietà dell'utilizzatore e non superi comunque un massimo di due mesi;
- (f) un'autovettura immatricolata in un altro Stato membro, e appartenente ad un'impresa ivi stabilita o da essa noleggiata, utilizzata da un dipendente di tale impresa o da un suo familiare, nel caso in cui tale utilizzatore abbia la sua residenza normale nello Stato membro di utilizzo temporaneo. Questa categoria non è soggetta a limiti di tempo;
- (g) un'autovettura immatricolata nel paese di residenza normale dell'utilizzatore e da questi utilizzata regolarmente per il tragitto fra la residenza e il luogo di lavoro in un altro Stato membro. Questa categoria non è soggetta a limiti di tempo;
- (h) un'autovettura immatricolata nello Stato membro di residenza normale e utilizzata da uno studente nello Stato membro in cui effettua i suoi studi, qualora tale Stato membro non sia quello di residenza normale.

Articolo 7

Casi di utilizzo professionale in cui non è autorizzata la tassazione

1. Gli Stati membri non impongono le imposte e le tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sulle autovetture utilizzate temporaneamente sul loro territorio a fini professionali, a condizione che:
 - (a) la persona che utilizza l'autovettura abbia la sua residenza normale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di utilizzo temporaneo.

Questa condizione non è richiesta nel caso di una persona che abbia la sua residenza normale nello Stato membro di utilizzo temporaneo, e che sia dipendente di un'impresa stabilita in un altro Stato membro ed utilizzi un'autovettura appartenente a tale impresa o da questa noleggiata, immatricolata nello Stato membro in cui ha sede l'impresa;
 - (b) l'autovettura non sia usata nello Stato membro di utilizzo temporaneo né per trasportare passeggeri dietro pagamento di una tariffa o altri corrispettivi materiali, né per il trasporto di merci a fini industriali e/o commerciali, dietro corrispettivo o gratuitamente;
 - (c) l'autovettura non venga né noleggiata né data in prestito nello Stato membro di utilizzo temporaneo;

- (d) l'autovettura sia immatricolata nello Stato membro di residenza normale dell'utilizzatore;
- (e) l'autovettura sia stata acquisita alle condizioni fiscali generali in vigore nello Stato membro di residenza normale dell'utente e non benefici del rimborso di nessuna delle imposte e tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2 per il fatto di essere utilizzata in un altro Stato membro.

Questa condizione si considera soddisfatta se l'autovettura è munita di una targa d'immatricolazione di serie normale dello Stato membro di provenienza, ad esclusione di qualsiasi tipo di targa provvisoria;

- (f) siano state pagate le eventuali tasse periodiche di circolazione normalmente dovute nello Stato membro di immatricolazione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano senza limiti di tempo.

Articolo 8

Disposizioni in materia di danni irreparabili

Qualora un'autovettura, immatricolata in uno Stato membro ed utilizzata temporaneamente in un altro Stato membro senza applicazione delle imposte e tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2 conformemente alle disposizioni della presente direttiva, sia stata gravemente danneggiata in conseguenza di un incidente, guasto o gesto criminale o doloso, debitamente comprovato, avvenuto all'interno di tale Stato membro, se il costo delle necessarie riparazioni supera il valore di mercato dell'autovettura e questa viene ceduta per essere destinata alla rottamazione o alla distruzione, lo Stato membro di utilizzo temporaneo non richiede e posteriori il pagamento di nessuna delle tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere prova del danno e/o dell'avvenuta demolizione dell'autovettura.

Articolo 9

Utilizzo permanente in uno Stato diverso da quello di residenza normale

1. Se una persona desidera utilizzare un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello in cui ha il proprio luogo di residenza normale per un periodo superiore a quello previsto all'articolo 5, per esempio a titolo permanente in rapporto con una residenza secondaria, lo Stato membro in questione procede all'immatricolazione di tale autovettura.
2. Quando si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro di immatricolazione ha il diritto di applicare le imposte e tasse normalmente dovute in relazione all'immatricolazione di tale autovettura e successivamente all'immatricolazione stessa.
3. Lo Stato membro in cui il proprietario dell'autovettura di cui al paragrafo 1 ha il proprio luogo di residenza normale può vietare l'utilizzo di tale autovettura sul suo territorio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Infrazioni e relative sanzioni

1. Qualora un'autovettura sia utilizzata in uno Stato membro a titolo temporaneo senza che siano soddisfatte le disposizioni della presente direttiva, non si considera necessariamente che l'autovettura sia stata trasferita a titolo permanente in tale Stato membro e che le imposte o tasse siano automaticamente dovute. In tal caso, indipendentemente da eventuali sanzioni applicate, l'interessato può scegliere o di allontanare l'autoveicolo dallo Stato membro di utilizzo temporaneo, o di immatricolarlo normalmente, pagando le relative imposte e tasse, in tale Stato membro.
2. Nell'applicare le eventuali sanzioni, gli Stati membri tengono conto della buona fede degli interessati e dell'assenza di intento doloso.
3. Le procedure di controllo applicate dalle autorità competenti degli Stati membri non si configurano in modo tale da limitare la libera circolazione delle merci e delle persone prevista dal trattato. Nei casi di infrazione alle disposizioni della presente direttiva le sanzioni inflitte non sono sproporzionate alla gravità dell'infrazione al punto da configurare un ostacolo alla libera circolazione delle merci e delle persone.

Articolo 11

Calcolo dell'imposta dovuta

Nei casi in cui un'autovettura usata viene trasferita a titolo permanente da uno Stato membro ad un altro, in circostanze diverse da quelle disciplinate dalla presente direttiva, e quest'ultimo Stato membro applica una tassa di immatricolazione o simili (come le imposte e tasse di cui all'Allegato I), lo Stato membro in questione provvede affinché l'importo dell'imposta applicata non sia superiore a quello dell'imposta residua contenuta nel valore di un autoveicolo di età, caratteristiche e condizioni analoghe sul mercato nazionale di tale Stato membro.

Articolo 12

Composizione delle controversie

1. Qualora l'applicazione pratica della presente direttiva dia luogo a difficoltà, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano le decisioni necessarie di comune accordo.
2. In particolare, nei casi in cui una persona asserisca di aver trasferito la propria normale residenza da uno Stato membro ad un altro e tale asserzione sia contestata dalle autorità competenti di uno di tali Stati, le autorità competenti di entrambi gli Stati si consultano per

decidere quale luogo di residenza vada assunto per stabilire dove l'autoveicolo sia da assoggettare a tassazione. Analogamente, qualora una persona asserisca di utilizzare un autoveicolo a titolo temporaneo in uno Stato membro mentre la sua normale residenza si trova in un altro Stato membro, e tale asserzione è contestata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene utilizzato l'autoveicolo, le autorità competenti di entrambi gli Stati si consultano per decidere quale residenza vada assunta ai fini della tassazione dell'autoveicolo. In attesa dell'esito di tali consultazioni lo Stato membro nel quale l'utilizzatore asserisce di aver trasferito la propria residenza normale, o in cui afferma di utilizzare l'autoveicolo a titolo temporaneo, non applica le imposte di cui all'articolo 1.

3. Se gli Stati membri non pervengono ad un accordo entro sei mesi dalla data della dichiarazione della persona interessata, la questione viene deferita all'esame della Commissione. Dopo aver valutato le argomentazioni addotte dai due Stati membri e, se lo ritiene opportuno, dall'interessato, la Commissione emana una decisione che stabilisce la residenza da utilizzare ai fini della tassazione dell'autoveicolo.

Articolo 13

Abrogazioni

Le seguenti direttive sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 1998:

- direttiva 83/182/CEE,
- direttiva 83/183/CEE modificata dalla direttiva 89/604/CEE.

Articolo 14

Recepimento della direttiva

1. Gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore o introdurre disposizioni più favorevoli agli utilizzatori di quelle fissate dalla presente direttiva al fine di consentire l'utilizzo temporaneo di autoveicoli immatricolati in altri Stati membri o il trasferimento permanente di autoveicoli da altri Stati membri senza imposizione delle imposte e tasse di cui all'articolo 1.
2. Gli Stati membri non possono, ai sensi della presente direttiva, applicare all'interno della Comunità un trattamento fiscale meno favorevole di quello applicato alle importazioni o all'uso di autoveicoli trasferiti direttamente da paesi terzi.
3. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1998. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono fissate dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni principali del diritto nazionale da loro adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio
Il Presidente

Allegato I

BELGIO

- Taxe de mise en circulation

DANIMARCA

- Registreringsafgift af motorkoretojer

GERMANIA

- -----

GRECIA

- Imposta speciale sui consumi (EFK)
- Tassa d'immatricolazione (EPET)

SPAGNA

- Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

FRANCIA

- Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur

IRLANDA

- Vehicle Registration Tax

ITALIA

- IET
- APIET

LUSSEMBURGO

- -----

PAESI BASSI

- Belastung Personenauto's en Motorrijwielen

AUSTRIA

- Normverbrauchsabgabe

PORTOGALLO

- Imposto Automovel

FINLANDIA

- Autovero

SVEZIA

- Tassa sulle vendite

REGNO UNITO

- -----

Allegato II

BELGIO

- Taxe de circulation sur les vehicules automobiles/Verkeersbelasting op de autovoertuigen
- Taxe compensatoire des accises/
- Taxe de circulation complémentaire/

DANIMARCA

- Vaegtafgift af motorkoretojer

GERMANIA

- Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979)
- Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979)

GRECIA

- Τέλη κυκλοφορίας

SPAGNA

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
- Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles

FRANCIA

- Taxe différentielle sur les véhicules à moteur
- Taxe sur les véhicules des sociétés

IRLANDA

- Motor vehicle excise duty

ITALIA

- Tassa sulla circolazione degli autoveicoli

LUSSEMBURGO

- Taxe sur les véhicules automoteurs

PAESI BASSI

- Motorrijtuigenbelasting

AUSTRIA

- Kraftfahrzeugsteuer

PORTOGALLO

- Imposto municipal sobre veiculos
- Imposto de circulação

FINLANDIA

- Moottoriajoneuvovero
- Auton käytöstä vuosittain suoritettava ajoneuvovero

SVEZIA

- **Vagtrafikskatt**

REGNO UNITO

- **Vehicle excise duty**

SCHEDA D'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La direttiva proposta mira a semplificare le condizioni e procedure relative alla circolazione delle autovetture, tra Stati membri, a titolo sia temporaneo che permanente, ed è logica conseguenza dell'introduzione del mercato unico.

1. Obblighi amministrativi per le imprese in conseguenza dell'applicazione della legislazione:

Nessuno.

2. Vantaggi per le imprese:

Le proposte includono varie disposizioni che, in certe circostanze, consentono ai residenti di uno Stato membro di utilizzare nel proprio Stato di normale residenza un'auto a noleggio immatricolata in un altro Stato membro. Ciò faciliterà una più efficace gestione del parco macchine per le società di autonoleggio.

Le disposizioni previste conferiscono alle persone il cui luogo di lavoro è situato in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza normale maggiori diritti per quanto riguarda l'utilizzazione in quest'ultimo Stato membro di un'automobile messa a disposizione dal datore di lavoro. Un tale miglioramento per i dipendenti dovrebbe comportare un corrispondente vantaggio per i datori di lavoro.

3. Svantaggi per le imprese:

Nessuno.

4. Effetto sull'occupazione.

Non si prevedono effetti di rilievo sull'occupazione.

5. Consultazioni con le parti sociali.

No.

6. Esiste un approccio alternativo meno vincolante?

Le proposte sono considerate il minimo necessario a far fronte ai problemi incontrati, compatibilmente con le esigenze del mercato unico.

ISSN 0254-1505

COM(98) 30 def.

DOCUMENTI

IT

09 07 06 16

N. di catalogo : CB-CO-98-031-IT-C

ISBN 92-78-30305-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo